

LEGGE DI BILANCIO 1 - PACE FISCALE

INDICE:

1. Premessa;
2. Definizione agevolata degli avvisi bonari;
3. Sanatoria delle violazioni formali;
4. Ravvedimento operoso speciale;
5. Definizione agevolata degli atti di accertamento;
6. Definizione agevolata delle liti tributari pendenti; conciliazione agevolata; rinuncia agevolata controversie in Cassazione; regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi;
7. Stralcio automatico dei debiti sino a 1.000 euro;
8. Rottamazione quater delle cartelle di pagamento.

1. Premessa

La legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) prevede la definizione agevolata delle somme da controllo dichiarazioni e il ravvedimento "speciale" delle irregolarità formali e sostanziali e introduce una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall'altro, i carichi affidati all'agente della riscossione, con lo stralcio automatico di quelli fino a 1.000 euro inclusi nelle cartelle 2000-2015 e la definizione agevolata di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1.1.2000-30.6.2022. In quasi tutti i casi sono previste disposizioni di attuazione che saranno emanate dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Definizione agevolata degli avvisi bonari (art.1, co. 153-159)

Gli avvisi bonari emessi per irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto all'1.1.2023 o notificati successivamente a tale data, sono definibili con il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, delle imposte, dei contributi previdenziali e degli interessi nonché delle sanzioni nella misura del 3% (invece che l'ordinario 10%). Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali, con interesse al 3,5%.

Le somme dovute a seguito di avvisi bonari, il cui pagamento rateale è ancora in corso all'1.1.2023, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte, contributi previdenziali e interessi e delle sanzioni nella misura del 3%.

3. Sanatoria delle violazioni formali (art.1, co. 166-173)

È possibile regolarizzare gli errori, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap (es. irregolare tenuta scritture contabili, anticipazioni ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, irregolare applicazione del *reverse charge*, omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, ecc.) commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi all'1.1.2023.

Per perfezionare la procedura occorre rimuovere le irregolarità o omissioni e versare 200 euro, per ciascuna annualità interessata da violazioni, in due rate di pari importo, con scadenza 31.3.2023 e il 31.3.2024.

4. Ravvedimento operoso speciale (art.1, co. 174-178)

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (Ires, Irpef, Irap, iva, ritenute d'imposta, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, imposta e sulle successioni e donazioni) le violazioni diverse:

- da quelle definibili ai sensi dei precedenti § 2 e 3 (omessi versamenti di imposte dichiarate e violazioni formali),
- dall'omessa e/o infedele compilazione del quadro RW,

riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti (in linea generale, dal 2016), sempre che le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 della sanzione minima (invece che 1/10), oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Il versamento può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.3.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

5. Definizione agevolata degli atti di accertamento (art.1, co. 179-185)

La definizione agevolata degli atti di accertamento relativi alle imposte amministrative dall'Agenzia delle entrate opera secondo due direttive.

a. Sono definibili mediante accertamento con adesione agevolato:

- ✓ i processi verbali di constatazione (quelli cioè consegnati al termine di verifiche tributarie svolte dall'Agenzia delle entrate o delle dogane o dalla Guardia di finanza) consegnati al contribuente entro il 31.3.2023;
- ✓ gli inviti a comparire (notificati, fuori dal caso in cui sia stato rilasciato un pvc, prima dell'emissione di un avviso di accertamento) notificati al contribuente entro il 31.3.2023;
- ✓ gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, non impugnati ma ancora impugnabili all'1.1.2023, e quelli, compresi gli atti di recupero di crediti d'imposta, notificati tra l' 1.1.2023 e il 31.3.2023.

Le imposte ed i relativi interessi saranno dovuti nella misura concordata con l'Agenzia, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (invece che a 1/3 del minimo in caso di accertamento con adesione ordinario) ed è concessa la dilazione fino a 20 rate trimestrali (invece che 8 o 16), con applicazione dell'interesse legale, attualmente il 5% (D. M. 15 dicembre 2022, n. 292), di cui la prima entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accertamento con adesione.

I pvc e gli inviti sono definibili anche mediante il ravvedimento operoso speciale (v. precedente § 4), pagando gli importi contestati con la medesima riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, ma in massimo 8 rate e senza la possibilità di ottenere un abbattimento delle imposte, pur tenendo conto che l'Agenzia non ha alcun obbligo di sottoscrivere l'adesione.

b. Gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, non impugnati ma ancora impugnabili all'1.1.2023 o notificati tra l' 1.1.2023 e il 31.3.2023, sono definibili anche mediante acquiescenza, pagando gli importi indicati negli stessi con la riduzione delle sanzioni ad 1/18 (invece che 1/3), entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (anche mediante 20 rate trimestrali), con rinuncia al ricorso e all'istanza di adesione. A quest'ultimo proposito, l'acquiescenza si pone in alternativa alla strada dell'accertamento con adesione, rispetto al quale non contempla la possibilità di ridurre le imposte ed applicare le sanzioni sul minimo. L'Agenzia non è però obbligata alla sottoscrizione dell'atto di adesione; pertanto, soprattutto nei casi in cui risulti difficilmente perseguibile un abbattimento delle imposte, il ricorso all'acquiescenza ha il vantaggio di consentire una chiusura senza incertezze della contestazione.

Con la medesima procedura di acquiescenza sono definibili anche gli atti di recupero di crediti di imposta indebitamente fruiti.

6. Definizione agevolata delle liti tributari pendenti (art.1, co. 186-205); conciliazione agevolata (art.1, co. 206-212); rinuncia agevolata controversie in Cassazione (art.1, co. 213-218); regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi (art.1, co. 219-221)

a. La legge sul bilancio disciplina anche la **definizione agevolata delle controversie pendenti** con l' Agenzia delle entrate e delle dogane avanti le corti di giustizia tributaria o la Corte di Cassazione, esclusa l'iva dovuta all'importazione; sono pendenti le controversie nelle quali almeno il ricorso introduttivo della causa sia stato notificato all'Agenzia entro l' 1.1.2023 e non sia intervenuta una pronuncia definitiva.

Secondo la regola generale, la definizione si ottiene con la domanda del contribuente che è stato ricorrente in primo grado e col pagamento integrale delle imposte in contestazione (quindi al netto delle imposte in ordine alle quali vi è stata rinuncia a pretendere da parte dell'Agenzia o a contestarle da parte del contribuente), senza sanzioni ed interessi; in deroga alla regola generale, sempre azzerando sanzioni ed interessi, l'importo delle imposte in contestazione si riduce in relazione alle pronunce intervenute nel contenzioso, come appresso indicato.

- la controversia pende in primo grado e non è stata ancora emessa la sentenza: l'imposta deve essere pagata al 90%;
- si è svolto un solo grado di giudizio con l'Agenzia interamente soccombente: l'imposta deve essere pagata al 40%;
- l'Agenzia è rimasta interamente soccombente nel secondo grado di giudizio: l'imposta deve essere pagata al 15%;
- si sono svolti più gradi di giudizio e l'Agenzia è rimasta sempre interamente soccombente: l'imposta pendente in Cassazione deve essere pagata al 5%;
- se la soccombenza dell'Agenzia in giudizio è stata parziale, le suddette percentuali di riduzione (40 o 15%) si applicano solo sulla parte dell'imposta annullata dalla pronuncia; la parte del credito erariale confermata, al netto di sanzioni ed interessi, è integralmente dovuta.

Pertanto, se l'agenzia è stata vittoriosa nell'unico o nell'ultimo grado di giudizio, l'imposta deve essere pagata al 100%, come è integralmente dovuta la parte del credito confermata dalla pronuncia, al netto di sanzioni ed interessi calcolati sulle intere imposte in contestazione.

In caso di controversia concernente solo sanzioni non collegate ad imposte, se l'Agenzia è stata soccombente nell'unico o nell'ultimo grado di giudizio, le sanzioni si riducono al 15%; in tutti gli altri casi si riducono al 40%. Se con atto amministrativo o giudiziario si definisce l'imposta cui la sanzione è collegata, essa non è più dovuta.

Per ogni atto impugnato devono intervenire, entro il 30 giugno 2023 la domanda di definizione e il pagamento (solo la domanda se nessun pagamento è dovuto); il pagamento può essere ripartito fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, la prima delle quali scadente il 30.6.2023 e successivamente, con l'aggiunta dell'interesse legale, il 30.9, il 20.12 e il 31.3 di ciascun anno. Si deducono i versamenti eventualmente fatti in corso di giudizio, senza possibilità di chiedere in restituzione eventuali eccedenze o di eccepire in compensazione eventuali crediti tributari.

Il contribuente può presentare al giudice competente istanza di sospensione della causa in corso, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In questo caso il processo è sospeso fino al 10.7.2023 ed entro tale data l'istante deve presentare al giudice copia della domanda di definizione e prova del pagamento dovuto. Il giudice estingue quindi la causa a spese compensate, anche se nelle cause estinte il giudice abbia condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

In mancanza dell'istanza di sospensione il giudizio continua, ma i termini d'impugnazione che scadono tra l'1.1.2023 e il 31.7.2023 sono sospesi per nove mesi per ambedue le parti. Le eventuali pronunce giudiziarie intervenute dopo l'1.1.2023 (sia quelle impugnabili, sia quelle passate in giudicato) producono i loro normali effetti, ma non ai fini della definizione agevolata; non modificano quindi, *in bonam aut in malam partem*, i calcoli della suddetta definizione, ovvero sono invocabili dall'Agenzia come dal contribuente solo in caso di mancata definizione agevolata.

Gli enti territoriali, con delibera presa entro il 31.3.2023, possono adottare le norme sopra esposte relative alla definizione delle cause tributarie pendenti al 1° gennaio 2023.

- b.** In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, è possibile, entro il 30 giugno 2023:
- I. definire con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate;
 - II. transigere le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

In entrambi i casi, le sanzioni sono ridotte ad 1/18 del minimo, ma l'Agenzia non è obbligata a sottoscrivere accordi conciliativi o transattivi. E' quindi consigliabile percorrere le suddette alternative qualora sia presumibile ottenere abbattimenti superiori a quelli offerti dalla definizione della lite.

- c. La legge di bilancio (commi 219-221) consente infine di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione o di conciliazione giudiziale. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.3.2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

7. Stralcio automatico dei debiti sino a 1.000 euro (art.1, co. 222-230)

Sono automaticamente annullati alla data del 31.3.2023 i ruoli (contenuti nelle cartelle di pagamento e dei carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS) affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000,00 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l'annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi, mentre riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Gli enti creditori possono comunque stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023.

8. Rottamazione quater delle cartelle di pagamento (articolo 1, co. 231-252)

È prevista una rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito inerenti a carichi affidati Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative, fruibile anche dai contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni per non averne pagato le rate (e che beneficeranno ora dello stralcio non solo degli interessi di mora ma di tutti gli interessi oltre che dei compensi di riscossione).

Va presentata domanda entro il 30.4.2023 utilizzando il modello che sarà approvato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, entro il 30.6.2023, comunicherà al debitore l'ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza delle stesse. Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro il 31.7.2023, pagando il dovuto in massimo 18 rate.

Sono escluse dalla sanatoria le risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali), l'iva riscossa all'importazione, il recupero di aiuti di Stato, le somme da condanna della Corte dei conti, le multe e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna.

La rottamazione non contiene norme di raccordo rispetto alla definizione delle liti pendenti ma, nella misura in cui i benefici della definizione delle liti e della rottamazione siano i medesimi, conviene optare per la seconda, caratterizzata da una procedura più snella e di norma priva di profili valutativi o critici.

12 gennaio 2023